

# UNIONE DEI COMUNI

## “ARO 2 Barletta Andria Trani”

<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE</b> <b>PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA</b> <b>DELL'UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI</b> <b>PER ANNI TRE</b></p>
--

### **ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE**

Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, via Giovanni Bovio n. 74 – 76123 Andria (BT) – tel. 0883 558564 - indirizzo internet: [www.unionearo2bt.it](http://www.unionearo2bt.it); pec: [unionearo2bt@pec.it](mailto:unionearo2bt@pec.it)

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 del Servizio di Tesoreria dell'Unione, così come previsto dagli art. 208 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intendendosi per Servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere espletato nel pieno e puntuale rispetto dalle condizioni stabilite dallo schema di convenzione allegato, dal presente disciplinare e dalle norme di legge vigenti in materia, nonché dal regolamento di contabilità dell'Unione ARO 2 BT.

### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'affidamento avrà durata per un triennio (2020 – 2023), a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'Ente potrà procedere, ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., qualora ricorrano le condizioni di legge, e per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto.

### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 che siano tra i soggetti indicati dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 ovvero:

- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D. Lgs.1.9.1983 n. 385;
- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000 euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 45 c. 2 lett. d) D. Lgs. 50/2016, i requisiti di abilitazione di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 devono essere posseduti da ciascun partecipante al RTI.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

# UNIONE DEI COMUNI

## “ARO 2 Barletta Andria Trani”

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di gara per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza del divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

### **ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente art. 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale**

a.1 – inesistenza di condanna con sentenza restrittiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati elencati all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, emessa nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

a. 2 – assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali;

a. 3 – assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 D. Lgs. 50/2016;

a. 4 – assenza di uno stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;

a. 5 – non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbie la integrità o affidabilità;

a. 6 – non determinare con la partecipazione una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 comma 2 D.Lgs.50/2016;

a. 7 – assenza di sanzioni e provvedimenti interdittivi che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

a. 8 – assenza di iscrizione al casellario informatico tenuto dall'osservatorio ANAC per aver presentato dichiarazioni false e documentazione falsa ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

a. 9 – non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 19/3/1990 n. 55;

a. 10 – essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

a. 11 – nell'ipotesi di operatore vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, salvo i casi previsti dall'art. 4 comma 1 L. 24/11/1981 n. 689;

a. 12 – assenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c o di una qualsiasi relazione rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, se la situazione di controllo o la relazione comporti che

# UNIONE DEI COMUNI

## “ARO 2 Barletta Andria Trani”

le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

- **requisiti di idoneità professionale**

b. 1 – iscrizione alla C.C.I.A.A., o nel registro delle commissioni provinciali per le attività oggetto della procedura;

b. 2 – per le banche: autorizzazione a svolgere le attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 385/1993;

b. 3 – per soggetti diversi dalle banche: possesso dei requisiti di cui all'art. 208 lett.b) D. Lgs.18/8/2000 n. 267.

- **requisiti di capacità tecnica**

c. 1 - avere almeno uno sportello attivo e funzionante nel territorio del Comune di Andria, sede dell'Unione;

c. 2 – avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando della presente procedura, il servizio di tesoreria per almeno 3 anni consecutivi per almeno un Comune o altro Ente locale senza che il contratto si sia risolto per inadempimento.

Nell'ipotesi di partecipazione di RTI o di consorzi, i requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti da ciascun partecipante al Raggruppamento o Consorzio, ed i requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti dalla impresa capogruppo e da almeno uno dei Consorziati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico di cui al punto c) necessari per partecipare alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso il concorrente e l'impresa di cui intende avvalersi sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente e l'impresa ausiliare devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 89.

### **ART. 6 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI**

Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 dovrà risultare da apposite dichiarazioni da redigersi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando i modelli generati dal sistema MEPA e quelli allegati al presente disciplinare.

### **ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs.

I criteri di valutazione delle offerte ed i relativi punteggi sono riportati nell'Allegato 1 al presente disciplinare.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra sia uguale o superiore a cinque. Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio attribuito a ciascun parametro. L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio.

### **ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

La partecipazione alla procedura, la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta e delle offerte avverrà in modalità telematica sulla piattaforma AcquistiInRete nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con presentazione ed acquisizione di tutta la documentazione nelle buste virtuali previste dal sistema entro i termini indicati in fase di creazione della RDO.

# UNIONE DEI COMUNI

## “ARO 2 Barletta Andria Trani”

### **ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi.

La Commissione giudicatrice verrà nominata in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come prescritto dalla normativa vigente.

### **ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

La procedura si svolgerà sulla piattaforma AcquistiInRete nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le modalità previste dal sistema. Tutti gli scambi di informazioni e comunicazioni transiteranno sul sistema con l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici.

In seduta pubblica di cui si darà comunicazione ai concorrenti attraverso il sistema del MEPA, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione, al fine di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla procedura negoziata. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione.

La Commissione proseguirà all'apertura delle offerte dei concorrenti ammessi alla procedura e quindi, procederà all'attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati al precedente articolo 7. Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi dalla Commissione di gara.

### **ART. 11 – VALIDITA' DELLE OFFERTE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

### **ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario dell'Unione con sottoscrizione digitale ed inserimento nella piattaforma. L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato dall'Amministrazione pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Le spese contrattuali e di registrazione ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di chiedere la prestazione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

### **ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Oltre alle cause di esclusione già indicate, saranno escluse dalla procedura e quindi considerate nulle o come non presentate:

- le offerte non pervenute con le modalità specificate;
- le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa;
- le offerte per persone da nominare;

# UNIONE DEI COMUNI

## “ARO 2 Barletta Andria Trani”

- le offerte non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta o corredata da documentazione non conforme alle presenti norme;
- le offerte la cui documentazione o parte di essa sia stata erroneamente inclusa in buste che non dovevano contenerla;
- le offerte non compilate in conformità delle presenti modalità di partecipazione e comunque incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato.

### **ART. 14 – ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e dalle specifiche disposizioni di cui al codice dei contratti.

### **ART. 15 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003**

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi e/o per provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare.

L'Ente opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani.

### **ART. 16 – ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo Ente al seguente indirizzo [www.unionearo2bt.it](http://www.unionearo2bt.it).

### **ART. 17 – RICORSO**

La tutela giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50.

### **ART. 18 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative vigenti.

Andria li, 12/06/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria De Palma

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lg. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.*